



Invito al controllo periodico

Parità di trattamento dei fornitori di servizi di controllo | Quando il gestore di rete invita un proprietario al controllo periodico degli impianti elettrici, non deve raccomandare in modo particolare un singolo fornitore di servizi di controllo. In un'ottica oggettiva l'invito non deve provocare una distorsione della concorrenza.

PETER REY, DANIEL OTTI

Con la revisione totale dell'Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) nel 2001 è stato aperto il mercato dei controlli degli impianti elettrici. Da allora, i gestori di rete invitano per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a bassa tensione a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (cfr. art. 36 cpv. 1 OIBT). Spetta poi al proprietario incaricare del controllo periodico un organo di controllo indipendente o un servizio d'ispezione accreditato.

Riguardo ai gestori di rete, l'art. 26 cpv. 3 OIBT stabilisce che quest'ultimi possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato, solo se costituiscono un'unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario (lett. a); oppure, se eseguono i controlli tecnici solo su impianti che non sono alimentati dalla loro rete. In questo caso, per i controlli tecnici, devono tenere una contabilità separata (lett. b).

Tali disposizioni continuano a venire applicate senza alcuna modifica dopo la revisione parziale della OIBT del 23 agosto 2017 (RU 2017 4981), in vigore dal 1° gennaio 2018.

Competenza dell'ESTI

Già poco dopo l'apertura del mercato dei controlli, alcuni organi di controllo indipendenti si sono rivolti alla Segreteria della Commissione della concorrenza lamentandosi che nell'invito scritto ai proprietari ad inoltrare il rapporto di sicurezza periodico, i gestori di rete avrebbero rimandato alla propria azienda di controllo. Inoltre, diversi gestori di rete

avrebbero allegato alla loro offerta al tempo stesso anche una documentazione della propria azienda di controllo. Indicazioni simili si troverebbero pure nei siti web dei gestori di rete.

Da una prima analisi nell'ottica del diritto sui cartelli, la Segreteria della Commissione della concorrenza è giunta alla conclusione che, in linea di principio, non si poteva escludere che nella loro regione i gestori di rete dominassero il mercato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 della Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart; RS 251). In tal caso l'art. 7 LCart proibirebbe loro di abusare della loro posizione. In determinate circostanze, una raccomandazione limitata solamente alla propria azienda di controllo potrebbe costituire un comportamento contrario alla Legge sui cartelli. Nell'ottica dell'intera economia, la rilevanza di un tale comportamento è considerata tuttavia piuttosto limitata. L'OIBT prescrive chiaramente quale deve essere il comportamento corretto dei gestori di rete. Dato che il controllo dell'esecuzione dell'OIBT rientra fra i compiti dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, la competenza in materia spetta a quest'ultimo e non alla Segreteria della Commissione della concorrenza¹.

Da allora l'ESTI, nel quadro delle ispezioni presso i gestori di rete verifica, mediante controlli a campione o dietro segnalazione di organi di controllo indipendenti o servizi d'ispezione accreditati, se negli inviti ad eseguire il controllo periodico viene raccomandato in particolare un determinato organo di controllo. In tale eventualità, al gestore di rete - se necessario mediante decisione soggetta a tassa e

comminazione di una pena in caso di omissione - viene ordinato di modificare gli inviti. Nei casi discutibili, l'ESTI si limita a formulare una raccomandazione al gestore di rete.

Nessuna distorsione della concorrenza

Considerato oggettivamente, l'invito spedito dal gestore di rete al proprietario per il controllo periodico dei suoi impianti elettrici non può provocare una distorsione della concorrenza fra gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati. Una tale distorsione si avrebbe, se il gestore di rete raccomandasse in modo particolare un determinato organo di controllo. A questo riguardo sarebbe irrilevante, se la raccomandazione riguardasse un'impresa affiliata al gestore di rete o estranea, con la quale il gestore di rete mantiene stretti rapporti commerciali. Il principio della parità di trattamento dei concorrenti²

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



esige che il gestore di rete tratti allo stesso modo almeno tutti i fornitori di questi servizi nelle immediate vicinanze del proprietario degli impianti elettrici. Non è permesso limitare la libertà del proprietario nella scelta dell'organo di controllo.

In un'ottica oggettiva una distorsione della concorrenza è anche data, quando nell'invito ad eseguire il controllo periodico un gestore di rete si offre di assumersi i costi del controllo, qualora il proprietario affidi il controllo ad una determinata impresa, il cui nome viene indicato dal gestore di rete. In questo caso gli altri fornitori di servizi di controllo verrebbero svantaggiati per il fatto che il proprietario sceglierebbe regolarmente l'organo di controllo che esegue il lavoro gratuitamente. Il gestore di rete può senz'altro assumersi i costi del controllo, ma ciò deve valere per tutti i proprietari di impianti elettrici, indipendentemente dall'organo di controllo scelto.

Il gestore di rete distorce inoltre la concorrenza fra i fornitori di servizi di controllo anche se invia a un'azienda di controllo gli indirizzi dei proprietari, i cui impianti elettrici dovranno essere sottoposti a breve al controllo periodico. Con un tale comportamento, il gestore di rete procura all'azienda in questione un vantaggio strategico rispetto alla concorrenza. A parte ciò, un tale comportamento è anche contrario ai principi formulati nell'art. 4 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD),

RS 235.1). Infatti, i dati personali possono essere trattati³ soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge (cfr. art. 4 cpv. 3 LPD).

L'elenco di questi esempi non è esaustivo. Si tratta di casi classici. Sono possibili ulteriori costellazioni e l'ESTI giudica sempre il singolo caso.

Esempio di un invito corretto

Un gestore di rete che ha una partecipazione o è titolare di un'azienda di controllo, nell'invito per il controllo periodico può utilizzare per esempio, la seguente formulazione:

L'elenco aggiornato delle aziende autorizzate ai controlli può essere consultato sul sito web dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI all'indirizzo www.esti.admin.ch.

Se desidera che incarichiamo a suo nome un organo di controllo autorizzato, la preghiamo di rinviarci il modulo allegato debitamente compilato.

Nel modulo, il proprietario dell'impianto elettrico può poi marcare con una croce una delle seguenti opzioni:

- Vi preghiamo di conferire l'incarico per l'esecuzione del controllo dell'impianto ad un'impresa autorizzata al controllo.
- Vi preghiamo di conferire l'incarico per l'esecuzione del controllo dell'impianto all'impresa autorizzata al controllo indicata qui di seguito.

Se il gestore di rete procede in questo modo, non distorce in alcun modo la concorrenza fra i fornitori di servizi di controllo.

Conclusione

Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati forniscono un contributo importante per la sicurezza degli impianti elettrici in Svizzera. Affinché tutti i fornitori di servizi di controllo di un mercato aperto dispongano tutti dei stessi mezzi, nell'invito al controllo periodico il gestore di rete non può raccomandare in modo particolare una singola azienda. Considerato oggettivamente, l'invito non deve provocare una distorsione della concorrenza, altrimenti l'ESTI interviene in base ad una propria constatazione o segnalazione.

Autori

Peter Rey, giurista Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

¹ Lettera del Segretariato della Commissione della concorrenza all'ESTI di data 9 maggio 2006.

² Hanno diritto alla parità di trattamento soltanto i concorrenti diretti. Vanno considerati tali gli appartenenti al medesimo ramo, che si rivolgono con le medesime offerte allo stesso pubblico per soddisfare i medesimi bisogni (decisione del Tribunale federale DTF 106 Ia 267, consid. 5a con rimandi).

³ Trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati (art. 3 lett. e LPD).